

AMBIENTE.

Raccolta differenziata dei rifiuti, nuove regole per calcolare penali e premi

I COMUNI DOVRANNO RIVEDERE LE PERCENTUALI GIÀ DICHIARATE PER IL 2011

La Giunta regionale della Sardegna ha di recente modificato le modalità di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani; gli effetti del provvedimento sono retroattivi e conseguentemente le percentuali di raccolta differenziata già dichiarati per i primi tre trimestri del 2011 vanno ricalcolate sulla base dei nuovi criteri. Il provvedimento in parola è la deliberazione RAS n. 39/33 del 23 settembre 2011, recante "Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale per il 2011".

Il meccanismo delle premialità e penalità può essere così sintetizzato: con cadenza trimestrale i Comuni sono premiati o penalizzati sulla tariffa di smaltimento del secco indifferenziato (CER 20 03 01) in funzione del raggiungimento di determinate percentuali di raccolta differenziata, calcolate considerando la frazione organica, gli imballaggi e - da ora in poi - anche i RAEE. La novità più rilevante del provvedimento è infatti rappresentata dal fatto che sino al 31 dicembre 2010 non si poteva tenere conto dei quantitativi di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) raccolti, in modo differenziato, dai comuni, spesso a fronte di un notevole sforzo economico ed organizzativo.

Il mancato rispetto degli obiettivi previsti dal legislatore comunitario prima, nazionale e regionale poi, comporta salate sanzioni (penalità) a carico dei Comuni poco avvezzi e attenti a gestire il servizio di raccolta dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità; i Comuni *virtuosi*, invece, vengono premiati con sconti consistenti sul costo di smaltimento della frazione secca indifferenziata, con benefici tangibili sulla tassa o la tariffa applicabile da ciascun Comune. Il che, in tempo di crisi, giova all'immagine del sindaco, dell'amministrazione e - il che

non guasta - al portafoglio dei cittadini.

Come accennato, gli effetti della deliberazione sono retroattivi, nel senso che la nuova disciplina si applica ai rifiuti prodotti, raccolti e avviati a smaltimento o recupero nel 2011, cosicché le "vecchie" regole del gioco utilizzate nei primi tre trimestri dell'anno non sono più applicabili. Occorrerà, pertanto, che ciascun Comune - nel proprio interesse - rifaccia i conti per i tre trimestri suddetti, oltre ad applicare i nuovi criteri per il quarto trimestre 2011.

Alla luce del nuovo provvedimento, secondo una stima effettuata da chi scrive, ciascun Comune dovrebbe guadagnare sino a qualche punto percentuale con l'applicazione del nuovo modello di calcolo, e qualche amministrazione potrebbe così raggiungere o addirittura superare la percentuale minima di raccolta differenziata prevista per il 2011 da precedenti provvedimenti comunitari, nazionali e regionali, passando dalla lista dei Comuni penalizzati a quella dei Comuni premiati. L'attuale disciplina di settore prevede che per il 2011 si raggiunga una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 60%.

Nel 2012 le politiche comunali sulla gestione dei rifiuti dovranno essere mirate, invece, al raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata del 65%; il che presuppone che le amministrazioni, con un atto di responsabilità, si facciano finalmente affiancare da specialisti del settore, e non solo dalle imprese che gestiscono il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani. Queste ultime, infatti, non sempre hanno la sensibilità, la competenza e talora neppure l'obbligo contrattuale di assicurare il conseguimento di determinati obiettivi, col risultato che talune di esse perseguono unicamente i propri interessi specifici, mirando al proprio - legittimo - profitto e non certo a far risparmiare la collettività.

L'AUTORE.

L'ing. **Andrea Alessandro Muntoni** svolge la libera professione nel settore ambientale.
telefono: 070.670479
e-mail: andreaalessandro@muntoni.it

Resta inteso che una gestione integrata dei rifiuti presuppone, da parte dell'Amministrazione comunale, una buona capacità di ascolto delle parti interessate (cittadini, aziende, associazioni), al fine di cogliere tutte le proposte che possano davvero andare nella direzione dell'efficienza ed efficacia del sistema. Lo scopo ultimo, come detto, deve essere il raggiungimento, per il 2011, di una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti valorizzabili (frazioni merceologiche di umido, carta/cartone, plastica, vetro, legno, lattine e barattolame, RAEE) del 60% e di una percentuale di raccolta differenziata del solo umido organico non inferiore al 15%. Entrambi i valori devono essere raggiunti: in altri termini, non è dovuta alcuna premialità al Comune che raggiunga una percentuale di raccolta differenziata del 65%-70%, ma resti al di sotto del 15% relativamente alla sola frazione organica putrescibile e valorizzabile presso gli impianti per la produzione di compost.

Va infine detto che il calcolo della percentuale di raccolta differenziata deve obbligatoriamente tener conto dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, definiti all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; pertanto è inderogabile e indifferibile la predisposizione e approvazione, da parte di ciascun Comune, del Regolamento per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Andrea Alessandro Muntoni